



# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

## **Comune di Fornace**

**Approvato con deliberazione  
del Consiglio Comunale nr. 23 dd. 3.08.2020**

# INDICE

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b><u>4</u></b>
Art. 1 - Finalità del Regolamento di Polizia Urbana.....	<u>4</u>
<b>CAPO II - SICUREZZA, MANUTENZIONE PROPRIETÁ PUBBLICHE, IGIENE E DECORO URBANO</b>	<b><u>5</u></b>
Art. 2 - Pulizia del suolo.....	<u>5</u>
Art. 3 - Sosta e fermata di veicoli su carreggiate, aree e zone destinate a pubblico passaggio.....	<u>5</u>
Art. 4 - Sgombero neve e divieto invernale di sosta su carreggiata.....	<u>5</u>
Art. 5 - Tutela dei parchi pubblici e della Cittadella dello Sport.....	<u>6</u>
<b>CAPO III - CURA DEGLI ANIMALI</b>	<b><u>7</u></b>
Art. 6 - Conduzione di animali in luoghi pubblici.....	<u>7</u>
Art. 7 - Obbligo di custodia dei cani.....	<u>7</u>
<b>CAPO IV – INQUINAMENTO ACUSTICO PRESSO CAVE ED ATTIVITÀ ESTRATTIVE NEI GIORNI FERIALE E FESTIVI</b>	<b><u>8</u></b>
Art. 8 - Limitazione dell’orario di lavoro ai fini del contenimento dell’inquinamento acustico.....	<u>8</u>
Art. 8bis – Tutela della quiete pubblica su tutto il territorio comunale.....	<u>8</u>
<b>CAPO V - DISCARICA “MAREGIOT”</b>	
Art. 9 – Utilizzo discarica “Maregiot”	<u>9</u>
<b>CAPO VI – USO FONTANE PUBBLICHE</b>	<b><u>10</u></b>
Art. 10 – Utilizzo irregolare delle fontane pubbliche.....	<u>10</u>
<b>CAPO VII – FITOFARMACI</b>	<b><u>11</u></b>
Art. 11 – Utilizzo dei prodotti fitosanitari.....	<u>11</u>
<b>CAPO VIII - SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	<b><u>12</u></b>
Art. 12 – Sanzioni.....	<u>12</u>

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Art. 1 - Finalità del Regolamento di Polizia Urbana***

Il Regolamento di Polizia Urbana (d'ora in poi R.P.U.) formalizza un complesso di regole che, in parte già dettate dal buonsenso, sono finalizzate alla tutela della pacifica e civile convivenza dei membri della comunità di Fornace e frazioni. L'R.P.U. si prefigge altresì lo scopo di tutelare le proprietà comunali e i beni pubblici rispetto a comportamenti errati, maldestri, vandalici o dettati da maleducazione.

Preposta alla vigilanza dell'applicazione del presente Regolamento è l'Autorità comunale di Pubblica Sicurezza (d'ora in poi P.S.). In sua assenza il cittadino potrà rivolgersi, in caso di necessità, al Comando Stazione Carabinieri di Civezzano (0461-858522). All'occorrenza, infine, potrà contattare il numero telefonico di emergenza 112.

## **CAPO II - SICUREZZA, MANUTENZIONE PROPRIETÁ PUBBLICHE, IGIENE E DECORO URBANO**

### ***Art. 2 - Pulizia del suolo***

1. Entro i limiti del buon senso, i proprietari di fondi privati confinanti con aree soggette a pubblico passaggio devono procedere alla tempestiva ed efficace rimozione di rami, sterpaglia e frutti caduti su suolo pubblico. Ramificazioni e foglie non possono inoltre limitare le funzioni degli impianti di illuminazione pubblica né occultare la visibilità rispetto alla circolazione stradale o alla segnaletica, sia verticale che orizzontale.
2. Chiunque esegua lavori di taglio e potatura è tenuto alla rimozione tempestiva degli scarti vegetali.
3. Nei luoghi pubblici è vietato gettare o abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto.
4. I proprietari di edifici privati sono tenuti alla pulizia dei marciapiedi, qualora ingombri da elementi, detriti o neve da essi provenienti.
5. I proprietari di cani devono tempestivamente rimuovere eventuali deiezioni animali depositate sul suolo pubblico o su suoli privati altrui.
6. La violazione di dette disposizioni è punibile con una sanzione pecuniaria da 15 a 150.

### ***Art. 3 - Sosta e fermata di veicoli su carreggiate, aree e zone destinate a pubblico passaggio***

Per la disciplina delle manovre di sosta e fermata su carreggiate, aree e zone destinate a pubblico passaggio, il R.P.U. richiama la già esistente normativa prevista dal Codice della Strada, con particolare riferimento agli artt. 157 (“Arresto, fermata e sosta dei veicoli”) e 158 (“Divieto di fermata e di sosta dei veicoli”).

### ***Art. 4 - Sgombero neve e divieto invernale di sosta su carreggiata***

1. In caso di nevicata, i proprietari di immobili privati devono, appena possibile, provvedere allo sgombero della neve – da tali immobili proveniente – da marciapiedi e aree soggette a pubblico passaggio lungo il perimetro esterno degli edifici e relative pertinenze.

2. Il Codice della Strada vieta espressamente la sosta sulla carreggiata i cui margini siano delimitati da striscia continua (art. 40 comma 10 C.d.S.). Ferme permanendo restando tale disposizione di legge e la relativa sanzione pecuniaria, la sosta su carreggiata nel periodo che comincia dal 15 novembre e termina il al 15 aprile potrà essere soggetta non soltanto alla sanzione pecuniaria, ma anche alla sanzione accessoria di della rimozione forzata del mezzo nel caso di grave intralcio alla pulizia meccanica delle strade. Questo al fine di non intralciare le operazioni di pulizia meccanica delle strade per sgombero neve.
3. Non è consentito accumulare neve in prossimità o in corrispondenza dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, degli idranti e delle prese antincendio.
4. Non è ammesso depositare la neve rimossa da zone private su aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio.
5. Chiunque violi le presenti disposizioni, è punito con una sanzione pecuniaria da 15 a 150€.

### ***Art. 5 - Tutela dei parchi pubblici e della Cittadella dello Sport***

1. Nei parchi pubblici e presso la Cittadella dello Sport non sono ammessi:
  - rumori molesti;
  - il calpestio di aiuole e fiori;
  - la circolazione con veicoli a con o senza motore, eccezion fatta, in caso di necessità, per i macchinari volti ad attività di manutenzione;
  - l'introduzione dei cani.Qualunque danno *volontariamente* arrecato a strumenti, giochi e tappeti erbosi ivi presenti è da considerarsi atto di vandalismo e pertanto punibile secondo le disposizioni di legge esistenti.
2. Allo scopo di consentire la più ampia fruizione possibile del campo sintetico, non è ammesso – salvo autorizzazione anche verbale concessa dall'Amministrazione Comunale o diritti di prelazione derivanti da convenzione – un uso dello stesso *in via esclusiva* per più giornate.
3. I proprietari di cani dovranno adottare ogni misura atta ad evitare che l'animale arrechi danno ad altri utenti dei parchi pubblici.
4. Chiunque violi le presenti disposizioni è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 15 a 150€.

## **CAPO III - CURA DEGLI ANIMALI**

### ***Art. 6 - Conduzione di animali in luoghi pubblici***

1. Nella conduzione di animali in luogo pubblico il proprietario deve assumere ogni cura affinché gli stessi non arrechino disturbo o danno di sorta.
2. È vietato l'accesso ai cani nei luoghi di culto e nei cimiteri, oltretutto nelle scuole e loro pertinenze, salvo il caso in cui la loro presenza risulti giustificata a scopo didattico o in funzione di guida di non vedenti.
3. I cani devono essere condotti al guinzaglio presso le vie e i luoghi pubblici; la museruola è necessaria per i cani di indole aggressiva.
6. Chiunque violi le presenti disposizioni è punibile con una sanzione pecuniaria da 15 a 150€.

### ***Art. 7 - Obbligo di custodia dei cani***

1. Permane intatto l'obbligo di corretta custodia dei cani come già stabilito dall'ordinanza nr. 289 del 6.09.2006, prot. 4816.
2. Nel caso in cui un censita dovesse riscontrare la presenza di cani abbandonati lungo le strade del centro abitato e relative frazioni, egli potrà darne segnalazione al locale Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari o all'autorità di P.S.
3. La summenzionata ordinanza viene confermata in ogni aspetto, ivi compresa la sanzione pecuniaria da 15 a 150€.

## **CAPO IV – INQUINAMENTO ACUSTICO PRESSO CAVE ED ATTIVITÀ ESTRATTIVE NEI GIORNI FERIALE E FESTIVI**

### ***Art. 8 - Limitazione dell'orario di lavoro ai fini del contenimento dell'inquinamento acustico***

1. Al fine di contenere l'inquinamento acustico e garantire il rispetto della quiete e del riposo pubblico, è vietato lavorare nelle zone estrattive e presenti nel piano cave durante i giorni festivi, religiosi e laici, regolarmente riconosciuti dallo Stato italiano. Lo stesso obbligo vale in occasione della festività patronale.
2. Nei giorni feriali, le attività lavorative presso le zone estrattive dovranno cessare, qualora comportanti rumori molesti, nell'orario 20:00-6:30, salvo autorizzazione specifica, per i casi d'emergenza, anche verbale, rilasciata dal Sindaco o in sua assenza dal Vice Sindaco.
3. Nella giornata del sabato, è ammessa l'attività lavorativa soltanto a partire dalle 8:00 alle 13:00, salvo deroga, per motivi di emergenza, rilasciata dal Sindaco o in sua assenza dal Vice Sindaco. Conseguentemente, essa viene interdetta a partire dalle 13:00 del sabato sino alle 6:30 del lunedì.
4. Chiunque violi le presenti disposizioni è punibile con una sanzione pecuniaria da 15 a 150€.

### ***Art. 8bis – Tutela della quiete pubblica su tutto il territorio comunale***

1. Su tutto il territorio comunale, salvo autorizzazione, è fatto divieto di svolgere attività lavorative cagionanti rumori molesti nell'orario 20:00-7:30.
2. Chiunque violi le presenti disposizioni è punibile con una sanzione pecuniaria da 15 a 150€.

## **CAPO V - DISCARICA “MAREGIOT”**

### ***Art. 9 – Utilizzo discarica “Maregiot”***

Per l'utilizzo della discarica sita in località “Maregiot”, il R.P.U. rinvia l'utente ad apposito regolamento già esistente (si veda verbale di deliberazione nr. 29 del Consiglio comunale del 30.10.2007). L'utente acquisisca altresì visione del Regolamento d'uso della discarica comunale per rifiuti inerti, nonché l'autorizzazione all'esercizio della discarica stabilita dal prot. 1457 datata 26.03.2012.

## **CAPO VI – USO FONTANE PUBBLICHE**

### ***Art. 10 – Utilizzo irregolare delle fontane pubbliche***

1. Nei periodi di ripristino della funzionalità dell'acqua corrente presso le fontane del paese, è vietato lo sfruttamento continuativo dell'acqua pubblica per le seguenti finalità: attacco di guarnizioni destinate ad irrigazione di campi privati, riempimento di cisterne da trattrici agricole, lavaggio tappeti.
2. Chiunque violi le presenti disposizioni è punibile con una sanzione pecuniaria da 15 a 150€.

## CAPO VII – FITOFARMACI

### *Art. 11 – Utilizzo dei prodotti fitosanitari*

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari, in particolare in prossimità di centri abitati e di abitazioni, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità, per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali e cose.
2. Viene fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali e per la tutela dell'ambiente dagli inquinanti.

## CAPO VIII - SANZIONI AMMINISTRATIVE

### *Art. 12 – Sanzioni*

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, qualora non sia disposto diversamente dal presente Regolamento, si applica l'entità delle sanzioni fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo (**Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm**). Nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si avrà riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.